

Bruxelles, 6 agosto 2020
(OR. en)

10094/20
ADD 1

PUBLIC 58
INF 149

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - LUGLIO 2020

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel luglio 2020.

Fornisce informazioni, compresa la data di adozione, sull'adozione degli atti non legislativi.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione.

INFORMAZIONI SUGLI ATTI NON LEGISLATIVI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL LUGLIO 2020	
Procedura scritta conclusa il 7 luglio 2020	CM 2934/20
Decisione del Consiglio <i>relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)</i> Decisione (UE) 2020/984 del Consiglio, del 7 luglio 2020, relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024) GU L 222 del 10.7.2020, pagg. 4-6	8928/19
Dichiarazione della Commissione Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione secondo cui tali decisioni possono ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Per quanto riguarda la decisione relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024), la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio che sostituisce la base giuridica sostanziale dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) e mantiene quindi la propria proposta iniziale.	8753/20 ADD1
Procedura scritta conclusa il 7 luglio 2020	CM 2935/20
Decisione del Consiglio <i>relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024)</i> Decisione (UE) 2020/983 del Consiglio, del 7 luglio 2020, relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) GU L 222 del 10.7.2020, pagg. 1-3	8662/1/19 REV1

Dichiarazione della Commissione	6707/20 ADD1
Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione secondo cui tali decisioni possono ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Per quanto riguarda la decisione relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Capo Verde (2019-2024), la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio che sostituisce la base giuridica sostanziale dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) e mantiene quindi la propria proposta iniziale.	
Procedura scritta conclusa il 7 luglio 2020	CM 2937/20
Decisione del Consiglio <i>relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea</i> Decisione (UE) 2020/985 del Consiglio, del 7 luglio 2020, relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea GU L 222 del 10.7.2020, pagg. 7-9	12199/19
Dichiarazione della Commissione	
Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione secondo cui tali decisioni possono ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE. Per quanto riguarda la decisione relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio che sostituisce la base giuridica sostanziale dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) e mantiene quindi la propria proposta iniziale.	6742/20 ADD1

<i>Proposta modificata di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo sui trasporti aerei tra l'UE e gli USA (versione in lingua irlandese)</i> Decisione del Consiglio sulla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro	13419/16
Dichiarazione della Spagna	
La Spagna dichiara che l'adozione della presente decisione non pregiudica la sua posizione giuridica in merito alla disputa sulla sovranità del territorio in cui è situato l'aeroporto di Gibilterra. La Spagna rileva di aver informato la Commissione il 20 novembre 2012 del fatto che non considerava più in vigore la dichiarazione di Cordoba, considerava pertanto inaccettabile, a partire da detta data, persistere nel far riferimento alla dichiarazione ministeriale del 18 settembre 2006 relativa all'aeroporto di Gibilterra (dichiarazione di Cordoba) nell'ambito della normativa dell'Unione europea in materia di aviazione civile e chiedeva di conseguenza che nelle proposte di nuova normativa si tornasse alla situazione antecedente il 18 settembre 2006.	9824/20 ADD 1
<i>Raccomandazioni specifiche per paese 2020</i> Raccomandazioni del Consiglio a ciascuno Stato membro sui programmi nazionali di riforma 2020 e che formulano i pareri del Consiglio sui programmi di stabilità o di convergenza aggiornati	8449/5/20 REV5

Dichiarazione della Polonia	
"1. La Polonia desidera astenersi dalla votazione per quanto riguarda l'approvazione del contributo concernente gli aspetti economico/finanziari e connessi alla PSM dei progetti di raccomandazioni del Consiglio a ciascuno Stato membro sui programmi nazionali di riforma 2020 e che formulano i pareri del Consiglio sui programmi di stabilità o di convergenza aggiornati. 2. La Polonia non sottoscrive a una parte della quarta raccomandazione specifica per paese, in cui la Commissione raccomanda di "migliorare le condizioni di investimento, in particolare salvaguardando l'indipendenza della magistratura". 3. A nostro avviso, non vi è alcuna prova che dimostri qualsivoglia incidenza negativa delle modifiche al sistema giudiziario sulle condizioni di investimento in Polonia. 4. Dal 2017, quando la Commissione ha deciso per la prima volta di allineare la certezza del diritto e la fiducia nella qualità e nella prevedibilità a livello normativo con le condizioni di investimento, la Polonia ha registrato un costante aumento degli investimenti sia pubblici che privati (circa il 22% negli ultimi 3 anni). 5. La Polonia ha introdotto numerose modifiche favorevoli importanti per le condizioni di investimento e il contesto imprenditoriale. Il miglioramento dei risultati degli investimenti è stato confermato anche dalla Commissione nella relazione per paese 2020 relativa alla Polonia; ciononostante la Commissione ha deciso di mantenere questo punto nella quarta raccomandazione specifica per paese. 6. Inoltre, come indicato al considerando 25, alcuni procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) sono ancora pendenti, ed è in corso un dibattito sulla portata dell'autorità della CGUE per quanto riguarda materie di competenza degli Stati membri, ossia l'organizzazione del potere giudiziario. Finora la Polonia si conforma agli orientamenti della CGUE; non ravvisiamo pertanto il motivo di insistere sulla necessità di salvaguardare ulteriormente l'indipendenza della magistratura. 7. Desideriamo sottolineare l'importanza che riveste il semestre europeo quale quadro di coordinamento rafforzato delle politiche economiche in Europa. Questo processo economico dovrebbe basarsi su fatti e cifre. In caso contrario, potremmo giungere a raccomandazioni e dichiarazioni politiche senza fondamento economico e, anziché rafforzare questo importante strumento di coordinamento, ne diminuiremmo l'efficacia. Abbiamo inoltre sottolineato che il semestre europeo non dovrebbe duplicare altre procedure dell'UE."	9824/20 ADD 1
<i>Semestre europeo 2020 - Raccomandazione sulla politica economica della zona euro</i> Raccomandazione del Consiglio, del 20 luglio 2020, sulla politica economica della zona euro (2020/C 243/01) GU C 243 del 23.7.2020, pagg. 1-7	6301/20

Dichiarazione di Malta	
"1. Sosteniamo il lavoro svolto dall'UE e dall'OCSE in materia di contrasto all'elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva. 2. Siamo altresì favorevoli a trovare una soluzione basata sul consenso nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE in materia di BEPS in relazione alle riforme fiscali in corso a livello internazionale sulla digitalizzazione dell'economia. 3. Esprimiamo tuttavia preoccupazione per la formulazione utilizzata nella raccomandazione n. 2 di quest'anno per la zona euro, che si estende al di là dei parametri noti in materia di tassazione internazionale. 4. Secondo l'opinione di Malta la formulazione contenuta nella raccomandazione ("... corsa al ribasso...") riveste carattere di ambiguità e sembra implicare che livelli di tassazione inferiori siano di per sé dannosi o abusivi. 5. Malta non condivide questo punto di vista; ritiene che la concorrenza fiscale sia fonte di preoccupazione solo se è di carattere "dannoso", il che può essere stabilito utilizzando i parametri definiti nel quadro dei lavori a livello internazionale e dell'UE in materia di pratiche fiscali dannose. 6. Va inoltre ricordato che la determinazione dei livelli di tassazione è un aspetto intrinseco alla sovranità di un paese. 7. Le nostre preoccupazioni riguardanti le modalità di concretizzazione all'atto pratico della formulazione contenuta nella raccomandazione n. 2 (in vista della sua applicazione) non hanno trovato risposta nella fase precedente l'adozione. 8. La raccomandazione citata è prematura, visto l'approccio "non pregiudizievole" adottato per i lavori in corso nell'ambito del quadro inclusivo in materia di BEPS. 9. Di conseguenza, Malta si astiene per quanto concerne l'adozione di tale raccomandazione del Consiglio."	9824/20 ADD 1
3765^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari esteri) tenutasi a Bruxelles il 13 luglio 2020 (processo verbale: 9649/20)	
ATTI NON LEGISLATIVI	
<i>Conclusioni sulle priorità dell'UE relative alla cooperazione con il Consiglio d'Europa nel periodo 2020-2022</i>	9177/20
Conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'UE relative alla cooperazione con il Consiglio d'Europa nel periodo 2020-2022	

Dichiarazione della Bulgaria	9177/20 ADD 1
Dichiarazione della Bulgaria concernente le conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'UE relative alla cooperazione con il Consiglio d'Europa nel periodo 2020-2022 (punto 19) La Bulgaria ribadisce la propria posizione nazionale sul concetto di "identità di genere" nel contesto della <i>Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)</i> come segue. La Bulgaria attribuisce grande importanza alla promozione e alla tutela dei diritti umani, compresa la protezione contro la violenza e la discriminazione. Il paese ha elaborato una solida legislazione nazionale in materia di lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Continua inoltre ad adoperarsi per l'adozione di misure e politiche volte a trovare soluzioni alle sfide attuali. Nel 2018 la Corte costituzionale bulgara ha adottato una decisione in cui si afferma che la <i>Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)</i> promuove concetti giuridici incompatibili con i principi fondamentali della Costituzione bulgara. Pertanto, la Bulgaria non può accettare il termine "identità di genere", conformemente alla suddetta decisione della Corte costituzionale bulgara. La Bulgaria non tollera e combatte la discriminazione basata sui motivi elencati nelle convenzioni stabilite a livello internazionale e adottate su larga scala in materia di diritti umani nelle sedi delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, nonché quelli sanciti dalla legislazione dell'UE. Tuttavia, i documenti principali, quali la Carta dei diritti fondamentali dell'UE e gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani sulla non discriminazione nell'azione esterna, non includono un riferimento giuridicamente vincolante all'"identità di genere". Quanto precede rappresenta la posizione della Bulgaria su tutte le questioni relative alla ratifica della <i>Convenzione di Istanbul</i> da parte del paese e all'utilizzo del concetto di "identità di genere" in tale contesto.	

Dichiarazione dell'Ungheria	9177/20 ADD 2
Dichiarazione dell'Ungheria da iscrivere nel processo verbale del Consiglio concernente le conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'UE relative alla cooperazione con il Consiglio d'Europa nel periodo 2020-2022 In vista della prossima presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 2021, l'Ungheria si compiace dell'accordo in merito alle conclusioni sulle priorità dell'UE relative alla cooperazione con il Consiglio d'Europa nel periodo 2020-2022. Il documento delinea il percorso lungo il quale le due organizzazioni possono lavorare insieme, adoperandosi nel contempo per evitare inutili sovrapposizioni. L'Ungheria continua a tenere fede agli impegni assunti in materia di diritti umani, compresi i settori specifici trattati nel documento, e a contrastare tutte le forme di violenza contro le donne e la violenza domestica. Dobbiamo tuttavia sottolineare che l'Assemblea nazionale ungherese ha deciso di non includere nell'ordinamento giuridico nazionale ungherese il concetto di genere o l'approccio di genere di cui alla Convenzione di Istanbul. Pertanto, in linea con la pertinente dichiarazione dell'Assemblea nazionale ungherese, ci riserviamo il diritto di non riconoscere il carattere cogente della Convenzione di Istanbul e riaffermiamo che l'Ungheria non sosterrà né promuoverà la ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell'Unione europea.	
Procedura scritta conclusa il 16 luglio 2020	CM 3084/20
<i>Raccomandazione del Consiglio che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione</i> Raccomandazione (UE) 2020/1052 del Consiglio, del 16 luglio 2020, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione GU L 230 del 17.7.2020, pagg. 26-28	9596/20

Dichiarazione del Portogallo



MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Direção-Geral dos Assuntos Europeus

DECLARAÇÃO DE PORTUGAL

Portugal mantém a posição de princípio segundo a qual a reabertura das fronteiras internas deveria anteceder quaisquer decisões sobre o levantamento das restrições às viagens não essenciais para a União Europeia, de que a adoção da Recomendação (UE) 2020/912 do Conselho constituiu um exemplo.

Relativamente à Recomendação (UE) 2020/912 do Conselho, Portugal continua a entender que a aplicação dos critérios nela inscritos permitiriam o levantamento de restrições a países terceiros que não constam da atual lista de países e cujos residentes não deveriam ser afetados pela restrição temporária das viagens não indispensáveis para a União Europeia.

O Diretor-Geral dos Assuntos Europeus

Rui Vinhas

Palácio da Cova da Moura, Rua da Cova da Moura, 1
1350-115 Lisboa
Telefone: (00 351) 21 393 55 00 Fax: (00 351) 21 395 45 39/46/41/42

Procedura scritta conclusa il 28 luglio 2020	CM 3203/20
Decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea	ST 14830/19 + REV1
Dichiarazione di Austria, Estonia, Lussemburgo e Paesi Bassi	
Dichiarazione sulla nomina dei procuratori europei Il regolamento (UE) 2017/1939 prevede l'istituzione di un comitato di selezione composto da 12 persone aventi la comprovata esperienza necessaria per valutare l'ammissibilità dei candidati e per stabilire una graduatoria in funzione delle loro qualifiche ed esperienze. La partecipazione di un comitato di selezione indipendente, avente una composizione internazionale e regole di funzionamento stabilite di comune accordo, conferisce una legittimità specifica alla procedura di nomina dei 22 procuratori europei. Scopo dell'istituzione di tale comitato è accrescere la fiducia del pubblico nella procedura di selezione di tutti i procuratori europei. Tale fiducia non dovrebbe essere compromessa negli anni a venire. I comitati di selezione nazionali svolgeranno un ruolo importante nella valutazione di un gran numero di candidature e nel determinare i tre candidati più qualificati che ciascuno Stato membro designerà al posto di procuratore europeo. Nel contempo, occorre evitare che vi sia concorrenza tra le graduatorie dei comitati di selezione nazionali e la graduatoria del comitato di selezione europeo, con il rischio di erodere la componente europea della procedura di nomina. È vero che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, al momento di selezionare e nominare i candidati al posto di procuratore europeo, il Consiglio dispone di un potere discrezionale e non è vincolato dalla graduatoria dei candidati stabilita dal comitato di selezione europeo. Tuttavia, una situazione in cui ogni Stato membro partecipante segua esclusivamente la graduatoria del proprio comitato nazionale, laddove tale graduatoria esista, nuocerebbe alla legittimità del comitato di selezione europeo nell'ambito di un processo riguardante un organismo che è, in ultima analisi, un organo dell'Unione europea. La relazione di valutazione dell'attuazione del regolamento (UE) 2017/1939 dovrebbe includere conclusioni sull'efficacia e sulle possibili carenze della procedura di selezione e, se del caso, suggerire modifiche volte a migliorarla.	